SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 6 luglio 1990

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 giugno 1990, n. 171.

Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. La presente legge si applica ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima, destinati ad indicare la temperatura corporea umana o degli animali, di seguito denominati «termometri clinici».

Art. 2.

Disposizioni generali

1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i termometri clinici, di produzione nazionale o d'importazione, debbono essere sottoposti prima della loro immissione in commercio al controllo CEE o al controllo metrologico nazionale, di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4.

2. I termometri clinici d'importazione, ove non muniti di marchio di verificazione prima CEE applicato da altro Stato membro delle Comunità europee, sono spediti, a decorrere dall'anno indicato al comma 1, a cura degli uffici doganali ed a spese dell'importatore, agli uffici provinciali metrici designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con i decreti di cui all'articolo 6, per esservi sottoposti alla verificazione prima CEE o nazionale.

3. La verificazione prima CEE e quella nazionale di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 possono essere delegate ad enti pubblici o a loro aziende.

Art. 3.

Controllo CEE

1. Ai termometri clinici sottoposti al controllo della CEE si estende la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, come modificato dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 18 marzo 1988, n. 132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1988.

2. Il controllo CEE di cui al comma 1 comprende l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE secondo le procedure e le prescrizioni di cui all'allegato I.

Art. 4

Controllo metrologico nazionale

1. Il controllo metrologico nazionale dei termometri clinici comprende l'approvazione del modello e la verificazione prima; esso viene eseguito dagli uffici metrici centrale e provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'approvazione del modello di un termometro clinico è rilasciata a seguito dell'esame di più esemplari effettuato dall'Ufficio centrale metrico, inteso ad accertare l'idoneità metrologica del termometro per gli usi clinici cui è destinato, nonché il mantenimento nel tempo delle caratteristiche metrologiche e funzionali indicate nelle norme di fabbricazione determinate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con i decreti di cui all'articolo 6. L'approvazione del modello costituisce condizione di ammissibilità alla verificazione prima.

3. La verificazione prima dei termometri clinici deve accertare la loro conformità al modello approvato, nonché alle norme di fabbricazione di cui al comma 2, integrate dalle prescrizioni fissate dal provvedimento di approvazione del modello.

4. L'esito positivo della verificazione prima viene attestato da apposito bollo legale, la cui impronta è riprodotta nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 734, accompagnato dal numero distintivo dell'ufficio provinciale metrico, oppure, nei casi di delega ad enti pubblici o a loro aziende, del laboratorio che ha eseguito la verificazione prima.

5. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 il controllo metrologico nazionale viene eseguito secondo le procedure e prescrizioni del controllo CEE, di cui all'articolo 3, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

Art. 5.

Diritti

1. Per l'approvazione del modello e per la verificazione prima contemplate negli articoli 3 e 4 debbono essere corrisposti i diritti indicati nell'allegato II della presente legge, secondo le modalità fissate per i diritti metrici di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600, e successive modificazioni.

2. Quando l'esecuzione della verificazione prima CEE o nazionale è delegata a enti pubblici o a loro aziende, sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le associazioni più rappresentative delle categorie interessate, le tariffe sostitutive dei diritti di cui al comma 1.

Art. 6.

Decreti di esecuzione

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con propri decreti:

a) i requisiti di idoneità metrologica richiesti ai fini dell'approvazione del modello, nonché le norme di fabbricazione e le modalità di esecuzione del controllo metrologico nazionale;

b) gli enti pubblici o le loro aziende, cui può essere delegata l'esecuzione della verificazione prima, nonché le tariffe di cui all'articolo 5;

c) l'estensione del controllo metrologico nazionale a termometri clinici fondati sull'impiego di princìpi e tecniche diversi da quelli utilizzati per la costruzione dei termometri contemplati dall'articolo 1;

d) gli eventuali adeguamenti delle disposizioni tecniche della presente legge alle direttive comunitarie in materia di controllo CEE dei termometri clinici;

e) gli uffici provinciali metrici cui debbono essere spediti i termometri clinici d'importazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

f) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge.

2. I decreti di cui al comma 1, concernenti le materie di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, i termometri clinici, se già immessi in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti senza il marchio o bollo legale non oltre tre anni dalla stessa data.

Art. 8.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni della presente legge e dei suoi decreti di esecuzione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire tremilioni.

2. I rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, all'ufficio provinciale metrico competente per territorio.

Art. 9.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che a tale scopo si avvale dell'Ufficio centrale metrico, degli uffici provinciali metrici e di tutti i Corpi di polizia.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 865.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO I
(articolo 3)

CAPITOLO I

1. *Unità di misura della temperatura*

L'unità di misura della temperatura usata per la graduazione dei termometri è il grado Celsius.

2. *Campo della graduazione e divisione della scala*

La graduazione della scala termometrica deve estendersi almeno da 35,5 °C a 42,0 °C, e il valore di ogni divisione deve essere di 0,1 °C.

3. *Tipi*

3.1. I termometri possono essere dei due tipi seguenti: termometro ad asta e termometro a guaina.

3.1.1. Nel termometro ad asta, la scala è tracciata direttamente su l'asta stessa.

3.1.2. Nei termometri a guaina, la scala è tracciata su di un supporto fissato longitudinalmente dietro il capillare; il capillare ed il supporto della scala sono racchiusi in un tubo trasparente fissato ermeticamente al serbatoio e formante una guaina di protezione.

3.2. I termometri sono provvisti di un dispositivo «a massima» tale da impedire che la colonna di mercurio si ritiri spontaneamente per il semplice effetto del raffreddamento del termometro.

4. *Materiali*

4.1. Il bulbo dei termometri deve essere fabbricato con un vetro che soddisfi le condizioni di cui al capitolo II. Tale vetro è identificato in modo visibile ed indelebile:

4.1.1. con un contrassegno incorporato nel vetro dal produttore del vetro in modo che sia chiaramente identificabile sul bulbo dopo la fabbricazione del termometro;

4.1.2. oppure con un contrassegno scelto dal produttore del vetro ed apposto dal produttore del termometro, tale da caratterizzare chiaramente il tipo di vetro utilizzato.

La conformità di questo vetro con quello approvato in forza delle prescrizioni del punto 11.1.1. deve essere attestata da un certificato di conformità rilasciato dal produttore del vetro.

4.2. I vetri utilizzati per il dispositivo di massima e per il capillare devono avere una resistenza idrolitica equivalente a quella prevista al capitolo II punto 1.

4.3. Nel caso dei termometri a guaina il supporto della scala deve essere di vetro opalino, di metallo oppure di una sostanza che abbia una stabilità dimensionale equivalente.

4.4. Nel caso dei termometri a guaina, quest'ultima deve essere di vetro.

5. *Costruzione*

5.1. Il termometro deve essere privo di ogni difetto che possa impedire il normale funzionamento o indurre in errore chi ne faccia uso.

5.2. Le estremità del termometro debbono avere una forma tale da evitare ogni rischio di incidenti durante l'uso.

5.3. Il capillare deve permettere di distinguere facilmente sotto un unico ed identico angolo la colonna di mercurio su tutta la sua lunghezza ed il suo menisco. Esso deve essere di forma prismatica, con effetto di ingrandimento, od essere costruito in modo da permettere un'identica facilità di lettura.

5.4. Il mercurio deve essere sufficientemente puro e secco.

Per assicurare il buon funzionamento del termometro, il bulbo, il capillare ed il mercurio devono essere esenti da gas, da schegge di vetro e da corpi estranei.

5.5. Durante il lento riscaldamento del termometro, la colonna di mercurio deve salire in modo uniforme, senza sbalzi rilevanti.

Essa deve scendere al di sotto del tratto numerato più basso quando il mercurio subisce un'accelerazione di 600 m/s² al livello del fondo del bulbo, dopo che il termometro sia stato riscaldato almeno a 37 °C e quindi raffreddato ad una temperatura più bassa del valore minimo della scala.

5.6. Nei termometri a guaina, il supporto della scala deve essere posto esattamente a contatto del capillare ed essère fissato nella guaina in modo abbastanza solido da non potersi spostare rispetto al capillare stesso. La posizione del supporto deve essere tale che gli spostamenti dello stesso rispetto al capillare possano essere facilmente individuati grazie ad un trattino indelebile tracciato sulla guaina all'altezza di uno dei tratti di graduazione numerati o mediante un metodo equivalente.

5.7. La guaina non deve contenere umidità, mercurio, schegge di vetro e corpi estranei.

6. *Graduazione e numerazione*

6.1. La graduazione deve essere tracciata in modo da risultare netta ed uniforme. La graduazione e la numerazione devono essere incise o stampate in modo chiaro e indelebile.

6.2. L'ampiezza di ogni divisione dev'essere pari almeno a 0,5 mm per i termometri ad asta e a 0,6 mm per i termometri a guaina.

6.3. I tratti devono essere perpendicolari all'asse del termometro ed il loro spessore non deve superare un quinto dell'ampiezza di una divisione, aumentata di 0,05 mm nel caso dei termometri a guaina, ed un quarto di tale ampiezza aumentata di 0,05 mm nel caso dei termometri ad asta.

I tratti corrispondenti ai gradi interi ed ai mezzi gradi devono essere più lunghi degli altri.

6.4. I tratti corrispondenti ai gradi interi sono numerati. Per i termometri ad asta, la numerazione del tratto corrispondente a 37 °C è facoltativa e può essere sostituita dall'indicazione di cui al punto 6.5.

6.5. Il tratto corrispondente alla temperatura di 37 °C può essere messo in evidenza mediante un colore diverso da quello della numerazione e/o con un segno supplementare.

6.6. I tratti e le cifre devono essere sistemati in modo da essere visibili contemporaneamente alla colonna di mercurio.

7. *Iscrizioni*

7.1. Sull'asta, nel caso dei termometri ad asta, o sul supporto della scala, nel caso dei termometri a guaina, devono figurare in modo indelebile le seguenti iscrizioni:

7.1.1. l'indicazione del simbolo dell'unità di temperatura «°C»;

7.1.2. il contrassegno di approvazione CEE del modello che, in deroga alla regola generale di cui al punto 3.1. dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, può essere composto, nell'ordine seguente, dalle iscrizioni sottospecificate:

la lettera stilizzata ε,

la lettera I oppure, nel caso di approvazione CEE rilasciata da altro Stato membro della CEE, la lettera o le lettere distintive di detto Stato,

le ultime due cifre dell'anno di approvazione,

la designazione nettamente separata dall'indicazione dell'anno, stabilita sul certificato di approvazione CEE;

7.1.3. il marchio di identificazione del produttore o la sua ragione sociale;

7.1.4. all'occorrenza, il contrassegno di cui al punto 4.1.2.

7.2. Altre indicazioni possono essere autorizzate soltanto se non inducono in errore l'utente o se non ostacolano la lettura delle indicazioni.

Il tempo di misura non deve figurare sullo strumento.

8. *Errori massimi tollerati*

Gli errori massimi tollerati sono + 0,10 °C e − 0,15 °C. Questi valori si applicano alle indicazioni stabilizzate di un termometro.

Per indicazione stabilizzata s'intende l'indicazione fornita da un termometro che, dopo aver raggiunto l'equilibrio termico con un bagno

d'acqua ad una temperatura compresa nel campo della graduazione del termometro, è stato raffreddato ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C.

9. *Influenza del tempo di immersione*

Se un termometro che si trova inizialmente alla temperatura t_1 (15 °C $\leq t_1 \leq$ 30 °C) viene bruscamente immerso in un bagno di acqua agitata alla temperatura costante t_2 (35,5 °C $\leq t_2 \leq$ 42,0 °C) e viene tolto da tale bagno dopo 20 secondi, l'indicazione del termometro dopo il suo raffreddamento alla temperatura ambiente (15 °C a 30 °C) deve soddisfare alle seguenti condizioni:

1) rispettare gli errori massimi tollerati;

2) presentare uno scarto non superiore a 0,005 $(t_2 - t_1)$ dall'indicazione stabilizzata per la temperatura t_2.

10. *Posizione del marchio di verifica prima CEE*

10.1. Per l'apposizione del marchio di verifica prima CEE deve essere lasciato libero un apposito spazio sull'asta o sulla guaina del termometro a seconda del caso.

10.2. In deroga alla norma generale di cui al punto 3 dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, il marchio può essere composto dalle iscrizioni sottospecificate nell'ordine seguente:

la lettera minuscola «e»,
la lettera I,
le due ultime cifre dell'anno di verifica,
se necessario, il numero distintivo dell'ufficio provinciale metrico o del laboratorio che ha eseguito la verifica, nettamente separato dall'indicazione dell'anno suddetto.

10.3. Nel caso di marcatura effettuata mediante la tecnica della sabbiatura, le lettere e le cifre debbono essere interrotte in punti opportuni, tali che non nuocciano alla loro leggibilità.

11. *Approvazione CEE del modello e verifica prima CEE*

11.1. Approvazione CEE del modello.

11.1.1. All'atto dell'approvazione CEE del modello, i termometri debbono essere esaminati per verificare la conformità con le disposizioni tecniche e metrologiche del presente allegato. Si deve inoltre procedere alle prove di cui al capitolo II.

11.1.2. Ogni fabbricante di termometri che per fabbricare il bulbo utilizzi un vetro sprovvisto del marchio del produttore del vetro deve comunicare all'Ufficio centrale metrico il contrassegno di cui al punto 4.1.2. e la composizione chimica di tale vetro garantita dal produttore del vetro.

11.2. Verifica prima CEE.

L'esame di verifica prima CEE consiste nell'accertare la conformità dei termometri con il modello approvato.

11.2.1. Per verificare la conformità dei termometri con le prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 del presente allegato occorre procedere alla prova seguente:

i termometri devono essere controllati in bagni di acqua ben agitata, mediante confronto con termometri campione.

Tale controllo va effettuato ad almeno due temperature, che differiscono di 4 °C o più e comprese entro 35,5 °C e 42,0 °C.

La durata dell'immersione deve essere di 20 secondi per una temperatura e di 40 secondi per l'altra con periodica permuta delle temperature o delle durate di immersione.

La lettura dei termometri, tenuti in posizione verticale, va effettuata sempre dopo che i termometri stessi sono stati tolti dal bagno e sono tornati alla temperatura ambiente.

L'incertezza con cui è determinato l'errore non deve superare 0,03 °C.

Questo esame deve essere effettuato almeno 15 giorni dopo aver ricevuto i termometri.

11.2.2. Se il bulbo dei termometri è fabbricato con vetro non identificato dal produttore del vetro:

a) deve essere tenuto a disposizione dell'Ufficio centrale metrico il certificato di cui al punto 4.1.2. relativo ai termometri presentati alla verifica prima CEE;

b) su iniziativa dell'Ufficio centrale metrico si deve eseguire periodicamente un'analisi che consenta di determinare la composizione chimica del vetro del bulbo di un termometro presentato alla verifica prima CEE onde accertarne la conformità con il vetro approvato.

CAPITOLO II

REQUISITI DEL VETRO UTILIZZATO PER LA FABBRICAZIONE DEI BULBI

1. *Resistenza idrolitica*

Durante l'analisi del vetro conformemente alle prescrizioni della norma ISO R 719-1981 (determinazione della resistenza idrolitica del vetro in grani a 98 °C), la quantità di alcali passati in soluzione deve corrispondere al massimo a 263,5 µg di Na_2O per 1g di vetro.

2. *Depressione media dello zero*

Per determinare la depressione dello zero si utilizzano appositi termometri sprovvisti del dispositivo di massima, fabbricati con il vetro

da controllare conformemente alle disposizioni stabilite dall'Ufficio centrale metrico.

2.1. La depressione media dello zero, determinata secondo il metodo descritto più oltre, non deve superare 0,05 °C.

2.2. I termometri di prova debbono avere i seguenti requisiti.

2.2.1. Campo della scala: da − 3 °C a + 3 °C almeno.

2.2.2. Valore della divisione: 0,02 °C, 0,05 °C oppure 0,1 °C.

2.2.3. L'ampiezza della divisione deve essere almeno pari a 0,7 mm per i termometri a guaina e a 1,0 mm per i termometri ad asta.

2.2.4. La camera di espansione deve essere sufficientemente ampia per consentire un riscaldamento senza danno del termometro sino a 400 °C.

2.3. Ciascun termometro di prova deve essere controllato per quanto riguarda la sua buona stabilizzazione, secondo le seguenti disposizioni.

2.3.1. Il termometro è riscaldato in un mezzo a temperatura controllata (bagno di liquido o forno) dalla temperatura ambiente sino a 350 °C ± 10 °C e mantenuto a tale temperatura per cinque minuti almeno. In seguito, esso viene raffreddato nel mezzo a temperatura controllata sino a 50 °C, mentre la temperatura del mezzo medesimo diminuisce di 10-15 °C/ora.

2.3.2. Quando il termometro ha raggiunto la temperatura di 50 °C, viene tolto dal mezzo a temperatura controllata e si determina quindi la correzione a 0 °C (valore K_1).

2.3.3. In seguito il termometro è riscaldato una seconda volta fino a 350 °C ± 10 °C in un mezzo a temperatura controllata e mantenuto a tale temperatura per 24 ore.

Indi il termometro è raffreddato sino a 50 °C come disposto al punto 2.3.1.

2.3.4. Quando il termometro ha raggiunto la temperatura di 50 °C viene tolto dal mezzo a temperatura controllata e si determina nuovamente la correzione a 0 °C (valore K_2).

2.3.5. Il valore assoluto della differenza tra K_2 e K_1 deve essere ≤ 0,15 °C. I termometri che non soddisfano a tale requisito non possono essere utilizzati per la determinazione della depressione dello zero.

2.4. Svolgimento delle prove.

2.4.1. Debbono essere utilizzati almeno tre termometri che hanno soddisfatto ai requisiti della prova di stabilizzazione di cui al punto 2.3. e che sono stati riscaldati oltre la temperatura ambiente dopo la determinazione di K_2.

2.4.2. Ciascun termometro deve essere controllato almeno tre volte secondo le disposizioni dei punti da 2.4.2.1. a 2.4.2.3.

2.4.2.1. Il termometro viene mantenuto per una settimana tra 20 °C e 25 °C. Alla fine della settimana, si determina la correzione a 0 °C (valore K_3).

2.4.2.2. In seguito il termometro viene mantenuto in un bagno di prova a 100 °C ± 1 °C durante 30 minuti e viene in seguito tolto da tale bagno. Il termometro deve raffreddarsi a contatto con l'aria.

Durante il suo raffreddamento a temperatura ambiente, il bulbo non deve venire a contatto con altri oggetti.

2.4.2.3. Al massimo 15 minuti dopo aver tolto il termometro dal bagno di prova viene determinata la correzione a 0 °C. Il valore della correzione è indicato dal simbolo K_4.

2.4.3. Ripetere le operazioni descritte nei punti da 2.4.2.1 a 2.4.2.3. per ottenere una serie di *n* differenze $K_4 - K_3$, $K_6 - K_5, \cdots$, $K_{2n+2} - K_{2n+1}$, che rappresentano i valori della depressione dello zero del termometro ottenuti durante la prima, la seconda e rispettivamente l'ennesima serie di misure.

2.4.4. Quando *n* serie di misure sono state effettuate con *m* termometri di prova, la depressione media dello zero di tali termometri si esprime con la seguente formula:

$$\frac{1}{mn} \sum_{i=1}^{m} [(K_4^{(i)} - K_3^{(i)}) + (K_6^{(i)} - K_5^{(i)}) + \cdots + (K_{2n+2} - K_{2n+1})].$$

Conformemente ai punti 2.4.1. e 2.4.2., le condizioni

$$m \geq 3 \text{ e } n \geq 3$$

debbono essere soddisfatte per *m* e per *n*.

Lo scarto tipo della depressione media dello zero, determinata in base alle disposizioni di cui sopra, non deve superare 0,01 °C.

ALLEGATO II
(*articolo 5*)

TABELLA A

Diritti da corrispondere all'atto della presentazione della domanda di approvazione CEE o nazionale di un modello di termometro clinico.

Per ogni modello o variante di modello .... L. 500.000

Sono altresì a carico della ditta richiedente le spese per esami presso laboratori esterni.

TABELLA B

Diritti di verificazione prima CEE o nazionale dei termometri clinici.

Per ogni termometro .... L. 50

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

— Il D.P.R. n. 798/1982 reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico».

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. n. 734/1948 reca: «Approvazione delle tabelle dei bolli per il servizio metrico».

Nota all'art. 5:

— La legge n. 600/1954, e successive modificazioni, reca: «Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici».

Nota all'art. 8:

— La legge n. 689/1981, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: «Modifiche al sistema penale».

Nota all'art. 10:

— Il D.P.R. n. 865/1982 recava: «Attuazione della direttiva CEE n. 76/764 relativa ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1654):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 23 marzo 1989.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 19 aprile 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 14 febbraio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4598):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 14 marzo 1990, con pareri delle commissioni I, II, III, VI e XII.

Esaminato dalla X commissione e approvato, con modificazioni, il 15 maggio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 1654/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 1° giugno 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione il 7 giugno 1990 e approvato il 12 giugno 1990.

90G0212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 122 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti di oftalmologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 148, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli sotto la intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti di oftalmologia

Art. 149. — È istituita la scuola diretta ai fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia, presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica istruendo gli allievi sui problemi della modalità binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici: dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La scuola rilascia il diploma di ortottisti - assistenti in oftalmologia.

Art. 150. — Il corso di studi ha la durata di tre anni non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici studenti.

Art. 151. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia ed il dipartimento/istituto di oftalmologia.

Art. 152. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 153. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1º Anno:

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;

fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;

ottica fisica e fisiopatologia;

ortottica;

psicologia infantile.

2º Anno:

elementi di patologia oculare;

elementi di neuroftalmologia;

nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;

ortottica.

3º Anno:

tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico;

tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluorangiografia);

ortottica;

nozioni di riabilitazione sensomotoria dell'età infantile;

nozioni di medicina legale (*);

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 154. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

ortottica;

semeiotica oculare;

ambulatorio generale

La frequenza, per complessive quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 155. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie in materia.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1990
Registro n. 4 Università, foglio n. 58

90A2918

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 30 maggio 1990.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nel comune di Fontana Liri.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Considerata la nota n. 26015 del 28 febbraio 1989 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio formulava una proposta di vincolo per una zona sita nel comune di Fontana Liri;

Considerato che l'area così perimetrata: a sud dal punto di incontro tra il confine dei comuni Fontana Liri, Arce con la ferrovia Sora-Avezzano, lungo detta linea FF.SS. in direzione nord sino ad incontrare la linea di confine tra i comuni di Fontana Liri e Arpino, quindi lungo detta linea in direzione ovest sino al punto d'incontro della linea di confine dei comuni di Santo Padre, Arpino, Fontana Liri, da questo punto in direzione sud lungo la linea di confine Fontana Liri, Rocca d'Arce e proseguendo ancora lungo la linea di confine Fontana Liri Arce sino al punto iniziale d'incontro con la linea FF.SS. Sora-Avezzano riveste notevoli valenze paesistiche, naturali e storiche, caratterizzata come è non solo da zone boschive ancora intatte costituite da essenze locali quali faggi, pioppi, querce e castagni e da una fauna minacciata dal pericolo di estinzione, tipica degli Appennini del centro Italia, ma anche da testimonianze materiali e architettoniche di una cultura tradizionale quali il castello ed il borgo di Fontana Liri Superiore, la chiesa di Santa Croce ed il Santuario della Madonna di Loreto del secolo XVII, e presenta un contenuto sviluppo urbanistico che ha consentito la conservazione di un paesaggio storicizzato;

Considerata la necessità di sottoporre la suddetta area ad uno specifico provvedimento di tutela;

Visto il parere favorevole all'imposizione del vincolo, espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta del 2-3 maggio 1990;

Decreta:

La zona sita nel comune di Fontana Liri perimetrata nei limiti sopra descritti è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, 30 maggio 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A2927

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 giugno 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 15 giugno 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 15 giugno 1990, al prezzo fisso di lire 98,25%.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 15 al 25 giugno 1993. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 15 al 25 maggio 1993. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 15 al 25 giugno 1993, muniti delle cedole di scadenza 15 dicembre 1993 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 15 dicembre 1990 e l'ultima il 15 giugno 1996.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito, salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 15 giugno 1996, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su lire 1,750%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di lire 98,25% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 giugno 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 15 giugno 1990, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 15 giugno 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dodici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 15 GIUGNO 1990».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 15 GIUGNO 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 15 GIUGNO 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1990, valutati in L. 124.995.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché gli oneri per il rimborso del capitale afferenti gli anni 1993 e 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1990
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 207

90A2941

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 luglio 1990.

Istituzione di un nuovo denaturante generale degli spiriti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 del testo unico di leggi sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

Visto l'art. 118 del regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Ritenuta la necessità di adottare un tipo di denaturante generale degli spiriti più rispondente alle attuali esigenze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli spiriti destinati ad usi industriali devono essere denaturati con l'aggiunta ad ogni ettolitro di prodotto delle seguenti sostanze:

a) Tiofene: grammi 125;

b) Denatonium benzoato: grammi 0,8;

c) C.I. Acid Red 51: grammi 0,4.

2. Le sostanze indicate nel comma 1 devono essere preventivamente sciolte in litri 2 di metiletilchetone.

Art. 2.

1. Il denaturante generale degli spiriti è costituito dalle sostanze indicate nell'art. 1, sciolte in idoneo solvente, viene preparato dal Laboratorio denaturanti dello Stato e viene ceduto al prezzo di L. 8.000 per ogni litro.

2. Il denaturante di cui al comma 1 deve essere impiegato nella misura di ml 250, preventivamente addizionato a litri 2 di metiletilchetone,per ogni ettolitro di spirito da denaturare.

3. In caso di indisponibilità del denaturante generale presso il Laboratorio chimico denaturanti dello Stato, le ditte interessate possono eseguire la denaturazione degli spiriti con l'uso delle sostanze indicate nell'art. 1 preventivamente analizzate e riconosciute idonee dai competenti laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 3.

Il denaturante generale dello Stato preparato in base alla formula adottata prima di quella stabilita dal presente decreto può essere utilizzato fino ad esaurimento delle scorte esistenti presso il Laboratorio chimico denaturanti di Stato e presso le ditte interessate.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2955

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 9 aprile 1990.

Riduzione dei canoni demaniali marittimi relativi alle concessioni assentite nell'anno 1989 nelle zone dell'Adriatico colpite dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160, concernente: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime»;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989 concernente i criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni di aree demaniali marittime e di zone del mare territoriale, per l'anno 1989;

Considerato che il fenomeno di eutrofizzazione verificatosi nell'anno 1989 nel mare Adriatico ha inciso negativamente sulle attività economiche delle aree interessate ed in modo particolare sull'espletamento delle attività balneari, determinando una notevole riduzione della possibilità di utilizzazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ad uso pubblico;

Considerato che la situazione determinatasi rientra nell'ambito delle previsioni normative di cui all'art. 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160, nonché delle disposizioni di attuazione di cui all'art. 5 del succitato decreto interministeriale del 19 luglio 1989;

Considerato, altresì, che l'applicazione delle suddette previsioni normative si inquadra nel complesso degli interventi posti in essere a sostegno delle attività economiche nelle zone interessate dal fenomeno dell'eutrofizzazione;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1990, il quale individua i comuni costieri interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989;

Decreta:

Le misure unitarie dei canoni per le concessioni di aree demaniali marittime e di specchi acquei, assentite nell'anno 1989 nell'ambito dei comuni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1990, per utilizzazioni turistico-ricreative ad uso pubblico, di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto interministeriale del 19 luglio 1989, citato in premessa, sono ridotte del cinquanta per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1990

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1990
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 308

90A2928

DECRETO 28 giugno 1990.

Affidamento al Consorzio produttori pesca molluschi bivalvi S.r.l., in Porto San Giorgio, dell'attività di sperimentazione per la pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione della pesca marittima;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge i quali prevedono, tra l'altro, una razionale gestione delle risorse biologiche del mare attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

Visti i propri decreti 26 ottobre 1985, 19 giugno 1987, n. 279, 3 maggio 1989 e 28 dicembre 1989, che disciplinano la pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo turbosoffiante;

Considerato che nel prossimo piano triennale della pesca marittima per il periodo 1991-1993, in corso di elaborazione, sarà prevista — tra le misure di gestione per la pesca dei molluschi bivalvi, concernenti, fra le altre, anche il finanziamento alla costruzione, previo ritiro di pari tonnellaggio e potenza, e all'ammodernamento delle unità adibite alla pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante con priorità per i titolari di licenze assentite entro il 31 dicembre 1989 — la suddivisione delle zone di mare in distretti di pesca con la costituzione, nell'ambito di essi, di aree di tutela biologica in cui consorzi obbligatori di pescatori provvederanno all'attività di ripopolamento dei molluschi bivalvi con oneri a carico dei consorzi medesimi;

Considerata, pertanto, l'opportunità di procedere, attraverso una fase sperimentale, alla verifica della efficacia della suddetta misura;

Vista la domanda in data 25 aprile 1990 del Consorzio produttori pesca molluschi bivalvi S.r.l., con sede in Porto San Giorgio;

Ritenuto che il Consorzio medesimo risponde ai requisiti necessari al fine di procedere alla sperimentazione suddetta;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il comitato nazionale per la gestione delle risorse biologiche del mare, che ha reso parere favorevole nell'adunanza del 1° giugno 1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio produttori pesca molluschi bivalvi S.r.l., con sede in Porto San Giorgio, è affidata, fino al 31 dicembre 1990, l'attività di sperimentazione della pesca di molluschi bivalvi in premessa citata.

2. I pescatori aderenti al suddetto Consorzio possono esercitare, per il corrente anno, esclusivamente la pesca dei longoni con l'uso di navi munite di attrezzo turbosoffiante. Il recupero dell'attrezzo va effettuato con ancora e verricello, con esclusione del traino a mezzo dell'elica.

Art. 2.

1. Il capo del compartimento marittimo di iscrizione di ciascuna unità conferita al Consorzio, rilascia apposita autorizzazione provvisoria all'esercizio della suddetta attività.

2. I pescatori di cui al comma precedente sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni in materia di pesca di molluschi bivalvi previste dalle norme in vigore.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente decreto comporta anche la revoca delle autorizzazioni rilasciate sia al consorzio che ai singoli pescatori.

Art. 3.

1. Con successivo decreto sarà individuata, su proposta della commissione consultiva locale della pesca marittima di Ancona, la zona di mare in cui il Consorzio suddetto dovrà effettuare le operazioni di ripopolamento e di inseminazione, nonché le modalità tecniche che consentano l'equilibrio tra sforzo di pesca e ricostituzione degli stocks di molluschi bivalvi.

Art. 4.

1. La vigilanza sull'attività di sperimentazione effettuata dal Consorzio è affidata al capo del compartimento marittimo di Ancona, che si avvale di un comitato di consulenza composto dal direttore del laboratorio di biologia marina di Fano, da un rappresentante per ciascuno dei seguenti istituti scientifici (IRPEM - CNR di Ancona, ICRAP, laboratorio di biologia marina di Bari), nonché da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di produttori (Federpesca, Ferdercoopesca, Lega - ANCP, AGCI).

2. Il comitato di cui al precedente comma individua le modalità di programmazione dell'attività di sperimentazione, nonché di raccolta di dati e di controllo scientifico dell'attività stessa.

3. La verifica dell'efficacia delle misure di gestione previste dal presente decreto sarà effettuata sulla base delle risultanze dell'attività di vigilanza di cui al precedente primo comma, nonché di una relazione che le organizzazioni del movimento cooperativo della pesca trasmetteranno al Ministero della marina mercantile entro il 15 gennaio 1991.

Art. 5.

1. Fino all'entrata in vigore del piano triennale della pesca 1991-1993 è sospeso il rilascio di nuove licenze o autorizzazioni provvisorie per l'uso della draga manuale o della turbosoffiante a pescatori singoli ovvero associati in cooperative o consorzi.

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle unità per le quali sia stato rilasciato nulla osta di costruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 giugno 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A2944

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 giugno 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio provinciale fra le cooperative agricole - Agricoop» a r.l., in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria in data 24 febbraio 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio provinciale fra le cooperative agricole - Agricoop» a r.l., con sede in Macerata, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio provinciale fra le cooperative agricole - Agricoop» a r.l., con sede in Macerata, costituita per rogito notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti in data 15 giugno 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Federico Ferroni, nato a Sassoferrato (Ancona) il 26 febbraio 1924, residente in Ancona alla via Brecce Bianche, *57/D*, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A2953

DECRETO 16 giugno 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «San Giorgio» di Pignataro Maggiore a r.l., con sede in Pignataro Maggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 28 novembre 1989 con la quale il tribunale di S. Maria Capua Vetere ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «San Giorgio» di Pignataro Maggiore a r.l., con sede in Pignataro Maggiore (Caserta);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «San Giorgio» di Pignataro Maggiore a r.l., con sede in Pignataro Maggiore (Caserta), costituita per rogito notaio Giuseppe Ruggiero in data 5 ottobre 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Maria Concetta Ferrara, nata a Lusciano (Caserta) il 9 ottobre 1942, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A2963

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 3 luglio 1990.

Misure di intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1989-90. (Provvedimento n. 19/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 19 gennaio 1982, n. 19;

Visti i provvedimenti CIP n. 1195/1968, n. 48/1981, e successive modifiche, nonché i provvedimenti CIP n. 2/1989, n. 16/1989 e n. 6/1990 concernenti, rispettivamente, l'istituzione ed i compiti della Cassa conguaglio zucchero, nonché la disciplina dei prezzi nel settore saccarifero;

Visti i regolamenti CEE n. 1254/1989, n. 1255/1989 e n. 2782/1989 concernenti i prezzi comunitari applicabili nel settore saccarifero per la campagna 1989-90;

Visti il regolamento CEE n. 1129/1989, che fissa il tasso di cambio della lira verde in 1.682 L./ECU fino al 10 gennaio 1990 e n. 63/1990 che fissa il predetto tasso in 1.709 L./ECU;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1989, e successive modificazioni, concernente la fissazione delle quote A e B per la produzione dello zucchero e dell'isoglucosio;

Vista la delibera CIPE del 28 giugno 1990;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1989-90;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Per l'annata saccarifera 1989-90 gli aiuti autorizzati dall'art. 4, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 1254/1989 sono concessi all'industria saccarifera — per la produzione in quota e lo zucchero riportato — ed ai commercianti specializzati aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio, ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1785/1981, con gli stessi criteri di calcolo adottati per la campagna precedente e di cui al punto 3), lettera *a*3), del provvedimento CIP n. 50/1981.

Per l'importo eventualmente non coperto con il sovrapprezzo riscosso dalla Cassa conguaglio zucchero sino al 30 giugno 1990, si provvederà da parte dell'AIMA con il residuo del cap. 331 e di altre disponibilità del bilancio AIMA 1990, e, in quanto necessario, con il bilancio per l'esercizio 1991.

2) L'importo della restituzione di quota parte del sovrapprezzo, a favore dello zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti dolciari destinati al mercato interno, ivi compresi i prodotti importati, è fissato nella misura pari ai 2/3 del sovrapprezzo pagato.

3) Le restituzioni relative al sovrapprezzo sullo zucchero esportato tal quale o contenuto in prodotti trasformati, di cui alla lettera *c)* del punto 3) del provvedimento CIP n. 48/1981, sono corrisposte nella misura dei sovrapprezzi effettivamente pagati, previa documentazione probante.

Roma, 3 luglio 1990

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

90A2987

DELIBERAZIONE 3 luglio 1990.

Liberalizzazione dei prezzi dello zucchero. (Provvedimento n. 20/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Vista la delibera CIPE del 28 giugno 1990 concernente, tra l'altro, la cessazione delle attribuzioni del Comitato interministeriale dei prezzi in materia di formazione dei prezzi di vendita dello zucchero e di determinazioni conseguenti;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

I prezzi dello zucchero cessano di essere sottoposti alle attribuzioni del Comitato interministeriale dei prezzi dal 1° luglio 1990. Dalla stessa data il sovrapprezzo zucchero, stabilito con provvedimento CIP n. 2 del 23 febbraio 1989, è soppresso.

Conseguentemente i Ministeri interessati dispongono la soppressione e la liquidazione della Cassa conguaglio zucchero, secondo le vigenti disposizioni di legge, ed i pagamenti di sua competenza verranno effettuati in regime di liquidazione.

Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in materia, in quanto non compatibili con il contenuto del presente provvedimento.

Roma, 3 luglio 1990

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

90A2988

DELIBERAZIONE 3 luglio 1990.

Integrazione al provvedimento CIP n. 18/1989. (Provvedimento n. 21/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 18/1989 del 12 settembre 1989 recante «adeguamento del coefficiente di cui al provvedimento CIP n. 28/1987 ed istituzione di un Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti»;

Considerata l'opportunità di integrare i minori ricavi dei gestori dei P.V. ubicati entro una fascia di venti chilometri dal confine originati dal differenziale di prezzo con i Paesi confinanti;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che disciplina le Casse conguaglio;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Il punto 2b del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 è così integrato dal seguente terzo capoverso:

«alla corresponsione degli indennizzi ai gestori di impianti di distribuzione carburanti ubicati non oltre i venti chilometri dal confine di Stato, il cui criterio applicativo è rimesso al comitato tecnico di cui al successivo capoverso».

Roma, 3 luglio 1990

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

90A2989

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 23 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la riformulazione dello statuto della scuola di specializzazione in odontostomatologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le proprie note n. 60 del 3 novembre 1986 e n. 9035 dell'8 marzo 1989 con le quali sono state trasmesse all'allora Ministero della pubblica istruzione le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 20 maggio 1989, favorevole al riordinamento della scuola di specializzazione in odontostomatologia, trasmesso con nota ministeriale n. 1233 del 20 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 877 del 2 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1979, gli articoli da 29 a 38 relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in odontostomatologia sono sostituiti dal seguente articolo unico relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in odontostomatologia.

Art. 67-*bis*. — È istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di conferire una profonda e completa preparazione specialistica nei diversi campi di competenza dell'odontoiatria e della stomatologia ed è finalizzata al conseguimento, successivamente alla laurea in medicina e chirurgia, di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.

La scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;

b) area chirurgica;

c) area stomatologica;

d) area specialistica odontoiatrica.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:

farmacologia;

anestesiologia e rianimazione;

dermatologia;

medicina legale;

embriologia.

b) Area chirurgica:

chirurgica odontostomatologia e tecniche di anestesia locale;

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

c) area stomatologica:

odontostomatologia preventiva;

patologia oro-maxillo-facciale;

radiologia odontostomatologica;

parodontologia;

clinica odontostomatologica.

d) Area specialistica odontoiatrica:

materiali dentali;

odontotecnica;

odontoiatria infantile;

endodonzia;

clinica protesica;

ortognatodonzia;

odontoiatria conservativa.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica (ore 70):

farmacologia . . . . ore 20

anestesiologia e rianimazione . . . . » 20

dermatologia . . . . » 10

embriologia. . . . . » 20

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale . . . . » 50

Area stomatologica (ore 80):

patologia oro-maxillo-facciale . . . . » 50

clinica odontostomatologica . . . . . » 30

Area specialistica odontoiatrica (ore 200):

materiali dentali . . . . ore 50

odontotecnica . . . . » 50

odontoiatria conservativa. . . . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale . . . . ore 50

Area stomatologica (ore 100):

odontostomatologia preventiva. . . . » 20

radiologia odontostomatologica . . . » 30

parodontologia. . . . . » 50

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

odontoiatria infantile . . . . » 50

clinica protesica . . . . » 70

ortognatodonzia . . . . » 50

odontoiatria conservativa. . . . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area medica (ore 20):

medicina legale . . . . ore 20

Area chirurgica (ore 30):

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative . . . . » 30

Area stomatologica (ore 100):

parodontologia. . . . . ore 30

clinica odontostomatologica . . . . . » 70

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

endodonzia . . . . ore 50

clinica protesica . . . . » 100

ortognatodonzia . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

odontoiatria conservativa, odontoiatria infantile, endodonzia, protesi, ortognatodonzia, parodontologia, chirurgia orale, estrazioni, degenza, radiologia odontostomatologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale sarà inviato al Superiore Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 23 marzo 1990

Il rettore

90A2930

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 2 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria concernente il riordino della scuola di specializzazione in oftalmologia, approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 12 maggio 1987;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale previsto dall'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 9 ottobre 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 160 e seguenti, relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 160. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università di Modena.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 161. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 162. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 163. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 164. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;

b) fisiopatologia della visione;

c) semeiotica oculare;

d) patologia e clinica oculare;

e) chirurgia oftalmologica.

Art. 165. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:

anatomia oculare;

embriologia e genetica oculare;

anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:

ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:

semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:

oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 166. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene, pertanto, come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):

anatomia oculare	ore	10
embriologia e genetica oculare	»	10
anatomia e istologia patologica	»	30

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica, esame e correzione della refrazione	»	150

Semeiotica oculare (ore 200):

semeiotica clinica e strumentale	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare e ortottica	ore	50

Semeiotica oculare (ore 100):

semeiotica clinica e strumentale	»	100

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia	»	50
oftalmologia pediatrica	»	25
neuroftalmologia	»	25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita	ore	75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia	ore	150
malattie oculari in rapporto ad affezioni generali	»	35
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologica	»	15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia	ore	100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 167. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori:

clinica oculistica; laboratorio di elettrofisiologia; laboratori clinici (fluorangiografia ecc.).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmete il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 2 gennaio 1990

Il rettore: VELLANI

90A2931

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 17 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 maggio 1990 approvato con le modifiche previste dai decreti del Presidente della Repubblica n. 660 del 12 giugno 1985 e n. 583 del 30 ottobre 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 95. — La facoltà di agraria conferisce le seguenti lauree:

a) laurea in scienze agrarie;

b) laurea in scienze forestali.

Articolo unico

Dopo l'art. 104, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di laurea in scienze forestali:

Art. 105. — La durata del corso degli studi è di cinque anni.

Il corso degli studi è articolato nei seguenti due indirizzi:

tecnico colturale;

gestione dell'ambiente e conservazione del suolo.

Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

Art. 106 *(Discipline comuni a tutti gli indirizzi).*

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nelle regioni di montagna)	1,0
2	Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale)	1,5
3	Assestamento forestale	2,5
4	* Botanica generale	3,5
5	* Botanica sistematica (semestrale)	4,0
6	Botanica forestale	5,0
7	* Chimica	6,0
8	Chimica forestale	7,0
9	Dendrometria	8,0
10	Economia e politica forestale	9,0
11	Estimo forestale (semestrale)	9,5
12	* Fisica	10,5
13	Istituzioni di economia politica statistica forestale	11,5
14	Istituzioni di entomologia forestale (semestrale)	12,0
15	Legislazione forestale (semestrale)	12,5
16	Litologia e geomorfologia	13,5
17	* Matematica	14,5
18	Metodologia statistica (semestrale)	15,0
19	Patologia vegetale forestale	16,0
20	Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)	17,0
21	Selvicoltura II (selvicoltura speciale)	18,0
22	Sistemazioni idraulico-forestali	19,0
23	Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali	20,0
24	Topografia	21,0
25	Zoologia generale forestale	22,0

Le discipline comuni a tutti gli indirizzi possono essere sostituite dalla facoltà, in determinati indirizzi e orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati e afferenti alla stessa area disciplinare e con il medesimo peso didattico complessivo.

Le materie contrassegnate con l'asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie, qualora in tale corso siano attivate. Altre eventuali discipline potranno essere mutuate su delibera della facoltà.

Art. 107 *(Discipline caratterizzanti gli indirizzi).*

INDIRIZZO: TECNICO-COLTURALE

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Economia di mercato dei prodotti forestali (semestrale)	0,5
2	Industrie chimico-forestali (semestrale)	1,0
3	Meccanizzazione forestale	2,0
4	Miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale)	2,5
5	Selvicoltura industriale e alberature (semestrale)	3,0
6	Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura	4,0

INDIRIZZO: GESTIONE DELL'AMBIENTE E CONSERVAZIONE DEL SUOLO

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Complementi di ecologia forestale (semestrale)	0,5
2	Costruzioni forestali (semestrale)	1,0
3	Idrologia forestale	2,0
4	Pedologia forestale (semestrale)	2,5
5	Protezione dagli incendi boschivi (semestrale)	3,0
6	Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio	4,0

Art. 108 *(Orientamenti)*. — Ogni indirizzo è articolato in orientamenti autonomamente stabiliti dalla facoltà del manifesto annuale e in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

Art. 109. — Tutti gli insegnamenti impartiti constano di lezioni teoriche e di esercizi pratici, la facoltà stabilisce le esercitazioni che costituiscono parte integrante dell'insegnamento delle discipline forestali e che devono essere integrate da visite ed esercitazioni in foresta.

Art. 110. — Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche. Il voto è però complessivo.

Lo studente è tenuto a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle previste dalla facoltà ed indicate nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Art. 111 *(Laurea)*. — Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione ed avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo da tre a sei mesi presso aziende della facoltà, presso centri universitari appositamente istituiti per il tirocinio forestale, presso aziende o istituzioni riconosciute dalla facoltà, presso le istituzioni responsabili dell'inventario forestale nazionale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze forestali con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 112.

Elenco in ordine alfabetico delle discipline del corso di laurea in scienze forestali

A

Acarologia forestale
Agronomia montana
Allelopatie forestali
Allevamento degli animali di interesse faunistico venatorio
Allevamenti minori in zone montane
Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna)
Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna)
Alterazioni del legname e sui derivati
Alterazioni e protezione del legno
Alterazioni microbiche del legno
Anatomia e riconoscimento del legno
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Apicoltura
Arboricoltura da legno
Archeologia forestale
Assestamento dei parchi e delle riserve naturali
Assestamento faunistico
Assestamento forestale
Assestamento forestale e dendrometria tropicale e subtropicale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Auxologia
Avifauna forestale e montana

B

Batteriologia fitopatologica forestale
Biochimica del legno
Biochimica forestale
Biochimica vegetale forestale
Biofertilizzazione
Biologia e produzione dei semi forestali
Biologia del legno
Biometria
Botanica forestale
Botanica forestale e diagnosi vegetazionale
Botanica generale
Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione forestale
Catasto terreni e fabbricati
Chimica
Chimica dei composti umici
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle fermentazioni
Chimica del suolo
Chimica e tecnologia dei prodotti forestali
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Citogenetica forestale
Citologia ed embriologia vegetale forestale
Climatologia forestale
Coltivazioni arbustive delle regioni tropicali e subtropicali
Coltivazione delle specie officinali
Coltivazioni legnose ornamentali

Commercio internazionale dei prodotti forestali
Complementi di assestamento forestale
Complementi di ecologia forestale
Complementi di sistemazioni idraulico-forestali
Complementi di utilizzazioni forestali
Conservazione del germoplasma forestale
Conservazione della natura e delle sue risorse
Conservazione del legname
Conservazione del suolo e difesa dell'ambiente
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese forestali
Cooperazione ed associazione nei territori montani
Costruzioni forestali
Costruzioni in legno
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche per gli allevamenti di montagna.

D

Danni alle foreste da avversità atmosferiche
Dendrocronologia
Dendrologia
Dendrometria
Dendrometria e auxologia
Dendrometria e inventari forestali
Diagnosi vegetazionale
Difesa dagli inquinamenti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto amministrativo regionale
Diritto forestale
Disegno tecnico
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale forestale
Ecologia forestale
Ecologia zootecnica
Econometria forestale
Economia degli investimenti nei territori montani
Economia delle industrie forestali
Economia di mercato dei prodotti forestali
Economia e politica forestale
Economia montana
Elementi di telerilevamento
Elementi di idraulica e idrologia
Elementi di idrogeologia
Elementi di impiantistica delle industrie del legno
Elementi di informatica
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Entomofaunistica forestale e montana
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e subtropicale
Epidemiologia delle malattie delle piante forestali
Ergotecnica infortunistica e organizzazione del lavoro forestale
Essiccazione del legno
Estimo forestale
Estimo forestale e contabilità

F

Faunistica e venatoria
Fisica
Fisioclimatologia forestale
Fisiologia degli alberi forestali
Fisiopatologia vegetale forestale
Fitogeografia
Fitoiatria forestale
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinanti
Foraggicoltura

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli forestali
Genetica della produzione sementiera forestale
Genetica forestale
Geobotanica forestale
Geografia economica forestale
Geologia applicata
Geopedologia
Gestione delle risorse faunistiche
Giardini e parchi urbani

I

Idraulica dei corsi d'acqua
Idrobiologia e acquacoltura montana
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche
Idrologia forestale
Idronomia montana
Indagine stazionale
Industrie chimico-forestali
Industrie del legno e derivati
Industrie di seconda trasformazione del legno
Infestanti del legname
Informatica applicata alle attività forestali
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Inventari forestali
Inventari forestali e cartografia
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di economia politica e statistica forestale
Istituzioni di entomologia forestale
Istituzioni di microbiologia forestale
Istituzioni di patologia forestale
Istituzioni di selvicoltura

L

Legislazione dei lavori pubblici
Legislazione dell'ambiente e delle aree protette
Legislazione forestale
Legislazione forestale e dei lavori pubblici
Legnami per usi navali
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Litologia e geomorfologia
Lotta biologica ed integrata in foresta

M

Macchine per la lavorazione del legno
Matematica
Materiali e tecniche delle costruzioni forestali
Meccanica del terreno applicata ai sistemi forestali
Meccanizzazione forestale
Meteorologia e climatologia
Metodologia statistica
Micologia
Micologia fitopatologica
Micologia forestale
Microbiologia forestale
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Mineralogia e geologia
Modellistica dei sistemi forestali
Mutagenesi e differenziamento degli alberi forestali

N

Nematologia forestale
Nutrizione minerale delle piante forestali

O

Organizzazione e contabilità dell'azienda forestale
Organizzazione e gestione dell'azienda forestale

P

Paleobotanica forestale
Parassitologia animale degli alberi forestali
Patologia dei semi forestali
Patologia del legno e derivati
Patologia delle piante forestali tropicali e sub-tropicali
Patologia vegetale forestale
Pedologia forestale
Pianificazione della difesa dagli incendi forestali
Pianificazione delle sistemazioni idraulico-forestali
Pianificazione ecologica del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Politica forestale
Politica forestale internazionale comparata
Principi di modellistica matematica applicata alle scienze forestali
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestali
Protezione dagli incendi boschivi
Protezione dalle valanghe
Protezione della natura e riassetto del paesaggio
Protezione del legno dal fuoco

Q

Qualificazione e collaudo dei legnami

R

Restauro del legno
Ricerche di mercato dei prodotti legnosi
Rilevamento e cartografia del suolo

S

Selvicoltura
Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)
Selvicoltura II (selvicoltura speciale)
Selvicoltura industriale ed alberature
Selvicoltura dei parchi e delle riserve naturali
Selvicoltura tropicale e sub-tropicale
Selvicoltura urbana
Silvonica
Sistemazioni idrauliche collinari e montane
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi informativi per la gestione delle risorse forestali
Sociologia rurale
Statistica forestale
Storia comparata delle utilizzazioni forestali
Storia della selvicoltura
Storia dell'assestamento forestale
Storia forestale

T

Tecnica dei frangiventi
Tecnica della bonifica
Tecnica di indagine ecologica
Tecnica vivaistica forestale
Tecniche di inerbimento nei territori montani
Tecniche di rimboschimento nelle zone aride
Tecniche di rimboschimento
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia dei legnami tropicali
Tecnologia del legno
Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali tropicali e sub-tropicali
Telerilevamento forestale

Tipologia forestale
Topografia
Topografia e fotogrammetria
Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio

U

Utilizzazione chimica della biomassa forestale
Utilizzazioni forestali
Utilizzazioni forestali tropicali

V

Viabilità e trasporti forestali
Virologia vegetale forestale
Vivaistica forestale e rimboschimento

Z

Zooecologia e zoogeografia forestale e montana
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria ed acquicoltura
Zoologia generale forestale
Zoologia venatoria
Zootecnica montana

Elenco delle discipline del corso di laurea in scienze forestali suddivise per aree disciplinari

Area n. 1 - ALPICOLTURA E AGRONOMIA MONTANA:

Agronomia montana
Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna)
Coltivazione delle specie officinali
Diserbanti
Foraggicoltura
Tecniche di inerbimento nei territori montani

Area n. 2 - ASSESTAMENTO FORESTALE:

Assestamento dei parchi e delle riserve naturali
Assestamento forestale
Assestamento forestale e dendrometria tropicale e subtropicale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Auxologia
Complementi di assestamento forestale
Dendrometria
Dendrometria e auxologia
Dendrometria e inventari forestali
Inventari forestali
Inventari forestali e cartografia
Pianificazione della difesa dagli incendi forestali
Pianificazione ecologica del territorio
Storia dell'assestamento forestale

Area n. 3 - BOTANICA:

Biologia del legno
Botanica forestale
Botanica forestale e diagnosi vegetazionale
Botanica generale
Botanica sistematica
Citologia ed embriologia vegetale forestale
Dendrocronologia
Fitogeografia
Fitormoni
Fitosociologia
Geobotanica forestale
Istituzioni di microbiologia forestale
Microbiologia forestale
Paleobotanica forestale
Tipologia forestale

Area n. 4 - CHIMICA:

Biochimica del legno
Biochimica forestale
Biochimica vegetale forestale
Biofertilizzazione
Chimica
Chimica dei composti umici
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle fermentazioni
Chimica del suolo
Chimica e tecnologia dei prodotti forestali
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Difesa dagli inquinamenti
Industrie chimico-forestali
Nutrizione minerale delle piante forestali
Utilizzazione chimica della biomassa forestale

Area n. 5 - COSTRUZIONI FORESTALI E TOPOGRAFIA:

Cartografia e fotointerpretazione forestale
Costruzioni forestali
Costruzioni in legno
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche per gli allevamenti di montagna
Disegno tecnico
Elementi di telerilevamento
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecniche delle costruzioni forestali
Topografia
Topografia e fotogrammetria
Tutela del paesaggio agricolo forestale e riassetto del territorio

Area n. 6 - ECONOMIA GIURIDICA:

Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti forestali
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese forestali
Cooperazione ed associazione nei territori montani
Diritto amministrativo, regionale
Diritto forestale
Econometria forestale
Economia degli investimenti nei territori montani
Economia delle industrie forestali
Economia di mercato dei prodotti forestali
Economia e politica forestale
Economia montana
Estimo forestale
Estimo forestale e contabilità
Geografia economica forestale
Istituzioni diritto pubblico
Istituzioni di economia politica e statistica forestale
Legislazione dei lavori pubblici
Legislazione dell'ambiente e delle aree protette
Legislazione forestale
Legislazione forestale e dei lavori pubblici
Modellistica dei sistemi forestali
Organizzazione e contabilità dell'azienda forestale
Organizzazione e gestione dell'azienda forestale
Pianificazione e gestione economica del territorio
Politica forestale
Politica forestale internazionale comparata
Principi di modellistica matematica applicata alle scienze forestali
Ricerche di mercato dei prodotti legnosi
Sistemi informativi per la gestione delle risorse forestali
Sociologia rurale
Statistica forestale

Ogni insegnamento, a giudizio di ciascuna facoltà, nel manifesto annuale potrà avere durata semestrale o annuale.

Area n. 7 - ENTOMOLOGIA E ZOOLOGIA:

Acarologia forestale
Assestamento faunistico
Avifauna forestale e montana
Entomofaunistica forestale e montana
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Faunistica e venatoria
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia forestale
Lotta biologica ed integrata in foresta
Nematologia forestale
Parassitologia animale degli alberi forestali
Zooecologia e zoogeografia forestale e montana
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria ed acquicoltura
Zoologia generale forestale
Zoologia venatoria

Area n. 8 - FISICA E MATEMATICA:

Biometria
Elementi di informatica
Fisica
Informatica applicata alle attività forestali
Matematica
Metodologia statistica

Area n. 9 - GENETICA:

Citogenetica forestale
Conservazione del germoplasma forestale
Genetica della produzione sementiera forestale
Genetica forestale
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Mutagenesi e differenziamento degli alberi forestali

Area n. 10 - PATOLOGIA VEGETALE:

Allelopatie forestali
Alterazione del legname e suoi derivati
Alterazioni microbiche del legno
Batteriologia filopatologica forestale
Danni alle foreste da avversità atmosferiche
Epidemiologia delle malattie delle piante forestali
Fisiopatologia vegetale forestale
Fitoiatria forestale
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinanti
Istituzioni di patologia forestale
Micologia
Micologia fitopatologica
Micologia forestale
Patologia dei semi forestali
Patologia del legno e derivati
Patologia delle piante forestali tropicali e sub-tropicali
Patologia vegetale forestale
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Virologia vegetale forestale.

Area n. 11 - PEDOLOGIA E GEOLOGIA:

Difesa e conservazione del suolo
Elementi di idrogeologia
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli forestali
Geologia applicata
Geopedologia
Litologia e geomorfologia
Meccanica del terreno applicata ai sistemi forestali
Mineralogia e geologia
Pedologia forestale
Rilevamento e cartografia del suolo

Area n. 12 - SELVICOLTURA:

Arboricoltura da legno
Archeologia forestale
Biologia e produzione dei semi forestali
Climatologia forestale
Coltivazioni arbustive delle regioni tropicali e subtropicali
Coltivazioni legnose ornamentali
Complementi di ecologia forestale
Conservazione della natura e delle sue risorse
Dendrologia
Diagnosi vegetazionale
Ecofisiologia vegetale forestale
Ecologia forestale
Fisioclimatologia forestale
Fisiologia degli alberi forestali
Giardini e parchi urbani
Indagine stazionale
Istituzioni di selvicoltura
Meteorologia e climatologia
Protezione degli incendi boschivi
Protezione della natura e riassetto del paesaggio
Selvicoltura
Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)
Selvicoltura II (selvicoltura speciale)
Selvicoltura industriale ed alberature
Selvicoltura dei parchi e delle riserve naturali
Selvicoltura tropicale e sub-tropicale
Selvicoltura urbana
Silvonica
Storia della selvicoltura
Storia forestale
Tecnica dei frangiventi
Tecnica di indagine ecologica
Tecnica vivaistica forestale
Tecnica di rimboschimento
Tecniche di rimboschimento nelle zone aride
Telerilevamento forestale
Vivaistica forestale e rimboschimento.

Area n. 13 - SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI:

Complementi di sistemazioni idraulico-forestali
Conservazione del suolo e difesa dell'ambiente
Elementi di idraulica e idrologia
Idraulica dei corsi d'acqua
Idrologia forestale
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche
Idronomia montana
Pianificazione delle sistemazioni idraulico-forestali
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale
Protezione dalle valanghe
Sistemazioni idrauliche collinari e montane
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica della bonifica.

Area n. 14 - TECNOLOGIA E UTILIZZAZIONI FORESTALI:

Alterazioni e protezione del legno
Anatomia e riconoscimento del legno
Complementi di utilizzazioni forestali
Conservazione del legname
Elementi di impiantistica delle industrie del legno
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro forestale
Essicazione del legno
Industrie del legno e derivati
Industrie di seconda trasformazione del legno
Legnami per usi navali
Macchine per la lavorazione del legno
Meccanizzazione forestale
Protezione del legno dal fuoco
Qualificazione e collaudo dei legnami
Restauro del legno
Storia comparata delle utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali tropicali e sub-tropicali
Tecnologia dei legnami tropicali
Utilizzazioni forestali
Utilizzazioni forestali tropicali
Viabilità e trasporti forestali.

Area n. 15 - ZOOTECNICA:

Allevamento degli animali di interesse faunistico venatorio
Allevamenti minori in zone montane
Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna)
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Apicoltura
Ecologia zootecnica
Gestione delle risorse faunistiche
Idrobiologia e acquacoltura montana
Zootecnica montana

Area n. 16 - LINGUE:

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Palermo, 17 maggio 1990

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

90A2932

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 127

Corso dei cambi del 2 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1217—	1217—	1217—	1217—	1217—	1217—	1216,610	1217—	1217—	1217—
E.C.U.	1517—	1517	1518	1517	1517	1517	1516,820	1517—	1517—	1517—
Marco tedesco	734,500	734,500	735,50	734,500	734,500	734,50	735,110	734,500	734,500	734,50
Franco francese	218,620	218,620	219,40	218,620	218,620	218,62	218,650	218,620	218,620	218,62
Lira sterlina	2135,500	2135,500	2139—	2135,500	2135,500	2135,50	2135,400	2135,500	2135,500	2135,50
Fiorino olandese	652,510	652,510	652,50	652,510	652,510	652,51	652,580	652,510	652,510	652,51
Franco belga	35,721	35,721	35,76	35,721	35,721	35,72	35,720	35,721	35,721	35,72
Peseta spagnola	11,957	11,957	11,98	11,957	11,957	11,95	11,955	11,957	11,957	11,95
Corona danese	192,950	192,950	193—	192,950	192,950	192,95	192,950	192,950	192,950	192,95
Lira irlandese	1969,500	1969,500	1969—	1969,500	1969,500	1969,50	1969,700	1969,500	1969,500	1969,50
Dracma greca	7,506	7,506	7,50	7,506	7,506	7,50	7,505	7,506	7,506	—
Escudo portoghese	8,350	8,350	8,35	8,350	8,350	8,35	8,355	8,350	8,350	8,35
Dollaro canadese	1049,200	1049,200	1045—	1049,200	1049,200	1049,20	1044,600	1049,200	1049,200	1049,20
Yen giapponese	8,037	8,037	8,03	8,037	8,037	8,03	8,038	8,037	8,037	8,03
Franco svizzero	867,160	867,160	867,75	867,160	867,160	867,16	866,830	867,160	867,160	867,16
Scellino austriaco	104,405	104,405	104,50	104,405	104,405	104,40	104,285	104,405	104,405	104,40
Corona norvegese	190,950	190,950	191—	190,950	190,950	190,95	190,870	190,950	190,950	190,95
Corona svedese	202,620	202,620	202,30	202,620	202,620	202,62	202,550	202,620	202,620	—
Marco finlandese	312,520	312,520	313—	312,520	312,520	312,52	312,800	312,520	312,520	—
Dollaro australiano	969,100	969,100	968—	969,100	969,100	969,10	967—	969,100	969,100	969,10

Media dei titoli del 2 luglio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	98,900
» 10% » » 1977-92	97,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,125
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,275
» » » 22- 6-1987/91	95,025
» » » 18- 3-1987/94	81,250
» » » 21- 4-1987/94	81,425
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,800
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,525
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,175
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,375
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97—
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91,675
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,175
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	100,225
» » » » 18- 9-1985/90	100,225
» » » » 18-10-1985/90	100,375
» » » » 1-11-1983/90	100,850
» » » » 18-11-1985/90	100,475
» » » » 1-12-1983/90	101,175
» » » » 18-12-1985/90	100,975
» » » » 1- 1-1984/91	101,250
» » » » 17- 1-1986/91	100,850
» » » » 1- 2-1984/91	100,925
» » » » 18- 2-1986/91	100,450
» » » » 1- 3-1984/91	100,625
» » » » 18- 3-1986/91	100,350
» » » » 3- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,825
» » » » 1- 6-1984/91	101,025

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,900
» » » »	1- 8-1984/91	100,625
» » » »	1- 9-1984/91	100,475
» » » »	1-10-1984/91	100,725
» » » »	1-11-1984/91	100,800
» » » »	1-12-1984/91	100,750
» » » »	1- 1-1985/92	100,925
» » » »	1- 2-1985/92	100,525
» » » »	18- 4-1986/92	100,675
» » » »	19- 5-1986/92	100,550
» » » »	20- 7-1987/92	100,050
» » » »	19- 8-1987/92	101,025
» » » »	1-11-1987/92	99,875
» » » »	1-12-1987/92	100 —
» » » »	1- 1-1988/93	99,900
» » » »	1- 2-1988/93	99,450
» » » »	1- 3-1988/93	99,350
» » » »	1- 4-1988/93	99,500
» » » »	1- 5-1988/93	100,275
» » » »	1- 6-1988/93	100,300
» » » »	18- 6-1986/93	99,800
» » » »	1- 7-1988/93	100,750
» » » »	17- 7-1986/93	99,450
» » » »	1- 8-1988/93	99,900
» » » »	19- 8-1986/93	98,825
» » » »	1- 9-1988/93	99,625
» » » »	18- 9-1986/93	98,350
» » » »	1-10-1988/93	99.875
» » » »	20-10-1986/93	98,475
» » » »	1-11-1988/93	100,225
» » » »	18-11-1986/93	98,625
» » » »	19-12-1986/93	98,900
» » » »	1- 1-1989/94	99,875
» » » »	1- 2-1989/94	99.650
» » » »	1- 3-1989/94	99,575
» » » »	15- 3-1989/94	99,375
» » » »	1- 4-1989/94	99,375
» » » »	1- 9-1988/94	98,850
» » » »	1-10-1987/94	98,475
» » » »	1-11-1988/94	99,325
» » » »	1- 2-1985/95	99,925
» » » »	1- 3-1985/95	97,350
» » » »	1- 4-1985/95	97,125
» » » »	1- 5-1985/95	97.450
» » » »	1- 6-1985/95	98,275
» » » »	1- 7-1985/95	98,900
» » » »	1- 8-1985/95	97,450
» » » »	1- 9-1985/95	96,750
» » » »	1-10-1985/95	97,350
» » » »	1-11-1985/95	97,500
» » » »	1-12-1985/95	97,725
» » » »	1- 1-1986/96	97.900
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,025
» » » »	1- 2-1986/96	98 —
» » » »	1- 3-1986/96	97,750
» » » »	1- 4-1986/96	98 —
» » » »	1- 5-1986/96	97,975
» » » »	1- 6-1986/96	98,650
» » » »	1- 7-1986/96	98.125
» » » »	1- 8-1986/96	96,475
» » » »	1- 9-1986/96	96,450
» » » »	1-10-1986/96	95,825
» » » »	1-11-1986/96	96,125
» » » »	1-12-1986/96	96,525
» » » »	1- 1-1987/97	96,400
» » » »	1- 2-1987/97	96.425
» » » »	18- 2-1987/97	96,525
» » » »	1- 3-1987/97	96,225
» » » »	1- 4-1987/97	96.175
» » » »	1- 5-1987/97	96,575
» » » »	1- 6-1987/97	97,300
» » » »	1- 7-1987/97	96.775
» » » »	1- 8-1987/97	96,325
» » » »	1- 9-1987/97	96,825

Buoni Tesoro Pol.	9,50%	1- 8-1990	99,825
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,900
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,750
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,750
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,925
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,800
» » »	9,25%	1-10-1990	99,600
» » »	11,50%	1-10-1990	100,075
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,875
» » »	9,25%	1-11-1990	99,475
» » »	9,25%	1-12-1990	99,700
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,500
» » »	11,50%	1-11-1991	99,575
» » »	11,50%	1-12-1991	99,825
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,175
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,800
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,150
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,475
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,175
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,650
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	97.975
» » »	11.00%	1- 5-1992	98 —
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,025
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,750
» » »	10.50%	1- 7-1992	99.825
» » »	11.50%	1- 7-1992	99,525
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,825
» » »	12.50%	1-10-1992	99,800
» » »	12.50%	1- 2-1993	99,600
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,675
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,125
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,025
» » »	12,50%	1-10-1993	98.975
» » »	12.50%	1-11-1993	99,050
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	99,125
» » »	12,50%	17-11-1993	99,175
» » »	12,50%	1-12-1993	98,500
» » »	12.50%	1- 1-1994	99,400

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,825
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,600
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96.575
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,425
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	94,850
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,900
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100.300
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	98.175
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,625
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,225
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	90,450
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,700
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,800
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	91,450
» » » »	28-12-1988/93	8.75%	93,550
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,675
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,525
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,900
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	96,150
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,825
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M02070

N. 128

Corso dei cambi del 3 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1216,500	1216,500	1216,50	1216,500	1216,500	1217,50	1216,150	1216,500	1216,500	1216,50
E.C.U.	1516,100	1516,100	1517 —	1516,100	1516,100	1517,10	1516,260	1516,100	1516,100	1516,10
Marco tedesco	733,580	733,580	733,50	733,580	733,580	734,58	733,740	733,580	733,580	733,58
Franco francese	218,640	218,640	219 —	218,640	218,640	218,62	218,640	218,640	218,640	218,64
Lira sterlina	2153 —	2153 —	2158 —	2153 —	2153 —	2153,50	2154,300	2153 —	2153 —	2153 —
Fiorino olandese	651,710	651,710	652,60	651,710	651,710	651,71	651,730	651,710	651,710	651,71
Franco belga	35,692	35,692	35,72	35,692	35,692	35,692	35,700	35,692	35,692	35,69
Peseta spagnola	11,952	11,952	11,9725	11,952	11,952	11,95	11,958	11,952	11,952	11,95
Corona danese	192,830	192,830	193 —	192,830	192,830	192,95	192,790	192,830	192,830	192,83
Lira irlandese	1967,200	1967,200	1969 —	1967,200	1967,200	1967,20	1968 —	1967,200	1967,200	—
Dracma greca	7,493	7,493	7,50	7,493	7,493	—	7,500	7,493	7,493	—
Escudo portoghese	8,348	8,348	8,35	8,348	8,348	8,35	8,352	8,348	8,348	8,34
Dollaro canadese	1043,500	1043,500	1045 —	1043,500	1043,500	1043,50	1043,500	1043,500	1043,500	1043,50
Yen giapponese	8,009	8,009	8,02	8,009	8,009	8 —	8,008	8,009	8,009	8 —
Franco svizzero	867,460	867,460	868,50	867,460	867,460	867,46	867,300	867,460	867,460	867,46
Scellino austriaco	104,238	104,238	104,25	104,238	104,238	104,23	104,239	104,238	104,238	104,23
Corona norvegese	190,880	190,880	191 —	190,880	190,880	190,88	190,750	190,880	190,880	190,88
Corona svedese	202,300	202,300	202,30	202,300	202,300	202,30	202,270	202,300	202,300	202,30
Marco finlandese	312,980	312,980	313 —	312,980	312,980	312,98	313,200	312,980	312,980	—
Dollaro australiano	968,700	968,700	970 —	968,700	968,700	969,10	969,390	968,700	968,700	968,70

Media dei titoli del 3 luglio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	98,900
» 10% » » 1977-92	97,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,125
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,625
» » » 22- 6-1987/91	95 —
» » » 18- 3-1987/94	81,250
» » » 21- 4-1987/94	81,400
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,775
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,200
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,175
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	100,150
» » » » 18- 9-1985/90	100,175
» » » » 18-10-1985/90	100,350
» » » » 1-11-1983/90	100,825
» » » » 18-11-1985/90	100,475
» » » » 1-12-1983/90	101,125
» » » » 18-12-1985/90	100,950
» » » » 1- 1-1984/91	101,125
» » » » 17- 1-1986/91	101,175
» » » » 1- 2-1984/91	100,900
» » » » 18- 2-1986/91	100,750
» » » » 1- 3-1984/91	100,700
» » » » 18- 3-1986/91	100,350
» » » » 1- 4-1984/91	100,700
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	101 —

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 7-1984/91	100,925
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,675
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,500
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,700
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,800
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,775
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,925
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,575
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,575
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,575
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,025
»	»	»	»	19- 8-1987/92	102,125
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,925
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,975
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,475
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,375
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,500
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,175
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,550
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,775
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,500
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,850
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,925
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,700
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,425
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,825
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,500
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,175
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,775
»	»	»	»	19-12-1986/93	99 —
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,925
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,600
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,650
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,325
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,450
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,875
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,475
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,325
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,100
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,425
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,100
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,600
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,250
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,400
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,775
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,400
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,500
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,700
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,025
»	»	»	»	1- 3-1986/96	97,825
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,050
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,775
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,275
»	»	»	»	1- 8-1986/96	96,775
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,425
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,800
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,175
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,625
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,375
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,400
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,525
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,275
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,200
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,550
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,325
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,800
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,325
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,900

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			9,50%	1- 8-1990	99,825
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,875
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,800
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,750
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,875
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,800
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99,525
»	»	»	11,50%	1-10-1990	100 —
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,925
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,500
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,725
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,475
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,600
»	»	»	11,50%	1-12-1991	99,750
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,225
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	98,825
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,150
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,600
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,900
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,275
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,725
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,825
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	97,725
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,775
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,950
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100 —
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,725
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,825
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,550
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,525
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,875
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,800
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,600
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,650
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,125
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99 —
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,075
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,250
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,175
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	99,400

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				20-10-1983/90	11,50%	99,875
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,625
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96,625
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,300
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	94,950
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	94,975
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,250
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,125
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,500
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,275
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	92,625
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	90,475
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,575
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,675
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,625
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,750
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,925
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,100
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,850
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,325
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	96,150
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,775
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M03070

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Camerino ad acquistare un immobile

Il prefetto di Macerata con decreto n. 2259/Sett. I del 20 febbraio 1990 ha autorizzato l'Università degli studi di Camerino ad acquistare l'appezzamento di terreno di mq 5.500 di proprietà del sig. Lenio Antonini, al prezzo di L. 180.000.000, da destinare alla costruzione della facoltà di fisica.

90A2936

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione a confezionare l'acqua minerale «Corona» in contenitori PET, di cartone politenato, di vetro a perdere, nonché a riportare il codice a barre sulle etichette.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 3161 del 9 aprile 1990, esecutiva ai sensi di legge, la Reali Flaminio e Figli S.p.a. con sede legale e stabilimento di produzione in Calci - Via delle Sorgenti, 36, provincia di Pisa è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Corona», oltre che nei contenitori di vetro della capacità di centilitri 45 - 90 - 190, per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 5101 del 30 maggio 1988, anche in contenitori di:

materiale PET (polietilentereftalato), della capacità di centilitri 33 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200: «Milinar B 90» prodotto dalla ICI Italia S.p.a. - Milano; «Lighter» prodotto dalla INCA International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera); «VIVYPAK» prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano; per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica;

cartone politenato «Tetra Pak Brik», della capacità di millilitri 500 e 1000, prodotto dalla Cartotecnica Pontina S.a.s. - Latina, o dalla Tetra Pak Carta S.p.a. - Rubiera (Reggio Emilia), aziende facenti parte del CONSAC (Consorzio approvvigionamento carta) - Modena, per il tipo come sgorga dalla sorgente;

vetro a perdere, della capacità di centilitri 33 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200, per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica.

Per il confezionamento di tale acqua minerale è stato consentito l'uso del materiale PET «Lighter» prodotto dalla INCA International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera), del PET «Melinar B 90» della ICI Italia S.p.a. - Milano, e del PET «VIVYPAK» prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano.

La stessa Società è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Corona», nei tipi di come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, in bottiglie:

a) prodotte partendo dal materiale PET «Lighter» dalla INCA International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera), che le contrassegnerà con specifici simboli;

b) prodotte partendo dal materiale PET «Melinar B 90» dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegnerà con specifici simboli;

c) prodotte partendo dal materiale PET «VIVYPAK» dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegnerà con specifici simboli.

La Società richiedente è stata anche autorizzata a riportare il codice a barre sulle etichette autorizzate a contrassegnare i contenitori dell'acqua minerale naturale «Corona».

I contenitori di vetro dovranno essere chiusi con capsula a vite e/o tappo a corona, quelli di PET con capsula a vite e quelli di cartone politenato mediante termosaldatura; tutti i contenitori dovranno essere contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari di cui *all'allegato alla sopraindicata delibera n. 3161* del 9 aprile 1990 della quale l'allegato medesimo è parte integrante; tali contenitori non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti e sulle relative etichette la Reali Flaminio e Figli S.p.a. dovrà riportare gli estremi del suddetto provvedimento.

Le iscrizione ed i marchi di cui all'art. 9-*quater*, commi 10, 11, 12 della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono stati assoggettati alla precitata autorizzazione n. 3161 del 9 aprile 1990.

L'autorizzazione a confezionare l'acqua minerale «Corona» nei contenitori di PET di cui alla predetta delibera n. 3161 del 9 aprile 1990 è stata concessa alla Reali Flaminio e Figli S.p.a. per il periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica della presente delibera, ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa è stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio prescritti nella delibera stessa.

La Reali Flaminio e Figli S.p.a. dovrà presentare entro venti giorni dalla data dell'inizio del confezionamento dell'acqua minerale «Corona»:

nei contenitori di PET «Lighter», «Melinar B 90», «VIVYPAK», di cui alla sopracitata delibera n. 3161 del 9 aprile 1990 e successivamente con frequenza all'incirca quadrimestrale, i certificati di analisi di cui ai punti 10) e 11) della delibera stessa;

nei contenitori di cartone politenato «Tetrapak brik» di cui alla medesima delibera, e successivamente con frequenza all'incirca bimestrale, certificati di analisi, effettuate per la determinazione dei parametri di legge, su contenitori di cartone politenato vuoti, su contenitori pieni di acqua minerale dopo due mesi e dopo sei mesi dal confezionamento.

Nel caso che le predette analisi eseguite su campioni di cartone politenato prelevati per un periodo di almeno dodici mesi, dimostrino la conformità dei contenitori alle norme vigenti, i rilevamenti analitici precitati potranno essere eseguiti con frequenza all'incirca semestrale, anziché bimestrale, previa comunicazione del componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

Tale provvedimento autorizzativo potrà essere revocato o sospeso, oltre che nei casi di cui alle disposizioni di legge vigenti, qualora:

a) non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute;

b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti autorizzati di PET e di cartone politenato alle diposizioni di legge in materia;

c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal servizio igiene pubblica e del territorio dell'U.S.L. zona 12, Pisa, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

90A2938

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1990)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 13, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della specialità medicinale TAD - Biomedica Foscama, nella colonna relativa al prezzo di vendita della confezione 300 im iv 10 fl liof, dove è scritto: «*22.640*», si legga: «*20.640*».

90A2975

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari*:
- annuale . . . . . L. 296.000
- semestrale . . . . . L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . . L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . . L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . . L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . . L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 556.000
- semestrale . . . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 255.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 5 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000